



Deliberazione Giunta Regionale n. 430 del 24/09/2015

Dipartimento 93

Oggetto dell'Atto:

Disegno di Legge recante "Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere piu' efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attivita' di impresa - Legge annuale di semplificazione 2015"

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che in attuazione dell'articolo 29, comma 1, dello Statuto regionale, occorre promuovere la semplificazione normativa e amministrativa, razionalizzando i procedimenti e le azioni di competenza della Regione Campania e rendendo più semplice e diretto il rapporto tra Amministrazione, cittadino, impresa;

CONSIDERATO che

- a. ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate e prive di efficacia), ed in coerenza con i principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea ed in particolare con le Comunicazioni della Commissione Europea COM(2011)78 del 23 febbraio 2011 (*Small Business Act*) e COM(2015)215 del 19 maggio 2015 (*Better regulation for better results*), anche alla luce delle proposte formulate dall'OCSE nel rapporto denominato *Better Regulation Europe: Italy* è stato predisposto un disegno di legge annuale di semplificazione, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, a mezzo del quale sono stati introdotti strumenti per ridurre gli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, nonché gli oneri finanziari e amministrativi a carico delle imprese;
- b. in attuazione del principio della libertà di iniziativa economica sancito dal Trattato dell'Unione Europea, dall'articolo 41 della Costituzione, dall'articolo 7 dello Statuto regionale in materia di iniziativa economica e coesione economico-sociale, il suindicato disegno di legge promuove la liberalizzazione delle attività economiche e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione, eliminando le indebite restrizioni all'accesso alle attività economiche e d'impresa ed assicurando il rispetto dei livelli minimi di regolazione;
- c. per il raggiungimento delle finalità fissate nel suindicato provvedimento normativo ed in attuazione dell'obbligo di semplificare le procedure e le formalità relative all'accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva del 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno) recepita dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), occorre, inoltre, disciplinare il conferimento alle Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura delle funzioni attribuite alle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e definisce la composizione e le competenze dell'Osservatorio regionale dell'artigianato;
- d. per semplificare, inoltre, la vita produttiva dei cittadini e rendere concretamente possibile l'apertura di una nuova impresa in tempi certi e brevi, occorre istituire lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP).

CONSIDERATO altresì che il disegno di legge in argomento prevede:

- a. Strumenti per il riordino normativo, per il miglioramento della qualità della normazione,
- b. Strumenti per la semplificazione amministrativa
- c. Misure per le attività economiche e l'impresa;
- d. Misure per la semplificazione per le imprese artigiane;
- e. Misure di semplificazione per il cittadino e l'imprenditore:

RITENUTO di dover approvare la proposta di disegno di legge, recante "Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività d'impresa – Legge annuale di semplificazione 2015", in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da inviare al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;

VISTI:

- a) Il vigente Statuto regionale;

- b) il comma 5 dell'art.1 della l.r. n.21/2011
- c) la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21

PROPONE e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare la proposta di disegno di legge, recante “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività d'impresa – Legge annuale di semplificazione 2015” in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, da inviare al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;
2. di inviare la presente deliberazione:
 - 2.1 al Presidente del Consiglio Regionale per il seguito di competenza;
 - 2.2 agli Assessori Regionali
 - 2.3 al Capo di Gabinetto del Presidente;
 - 2.2 ai Capi Dipartimento;
 - 2.3 alle Direzioni Generali;
 - 2.4 alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali.

Disegno di legge recante:

“Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività d’impresa
– Legge annuale di semplificazione 2015”

TITOLO I
Principi generali

Art. 1
Finalità

1. In attuazione dell'articolo 29, comma 1, dello Statuto regionale, la presente legge promuove la semplificazione normativa e amministrativa, razionalizzando i procedimenti e le azioni di competenza della Regione Campania e rendendo più semplice e diretto il rapporto tra Amministrazione, cittadino, impresa.
2. Ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate e prive di efficacia), ed in coerenza con i principi derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea ed in particolare con le Comunicazione della Commissione Europea COM(2011)78 del 23 febbraio 2011 (*Small Business Act*) e COM(2015)215 del 19 maggio 2015 (*Better regulation for better results*), anche alla luce delle proposte formulate dall’OCSE nel rapporto denominato *Better Regulation Europe: Italy* la presente legge annuale di semplificazione introduce strumenti per ridurre gli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, nonché gli oneri finanziari e amministrativi a carico delle imprese.
3. In attuazione del principio della libertà di iniziativa economica sancito dal Trattato dell'Unione Europea, dall'articolo 41 della Costituzione, dall'articolo 7 dello Statuto regionale in materia di iniziativa economica e coesione economico-sociale, la presente legge promuove la liberalizzazione delle attività economiche e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza della Regione, eliminando le indebite restrizioni all'accesso alle attività economiche e d'impresa e assicurando il rispetto dei livelli minimi di regolazione.
4. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, ed in attuazione dell’obbligo di semplificare le procedure e le formalità relative all’accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva del 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno) recepita dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), la presente legge disciplina, inoltre, il conferimento alle Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura delle funzioni attribuite alle Commissioni provinciali e regionali per l’artigianato, definisce la composizione e le competenze dell’Osservatorio regionale dell’artigianato ed istituisce lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP).

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:
 - a) alla Regione e agli enti da essa dipendenti;
 - b) agli enti del servizio sanitario regionale;
 - c) agli enti locali per le funzioni amministrative conferite dalla Regione;
 - d) agli altri enti, consorzi, società comunque denominati sottoposti a vigilanza e controllo della Regione.
2. Ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale), i processi di semplificazione e di digitalizzazione sono effettuati in modalità integrata al fine di:

- a) rendere i siti web sempre più trasparenti, accessibili, utilizzabili sia per la fruizione delle informazioni (c.d. *open data*) sia per la erogazione dei servizi nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e dall'art. 50 del Codice dell'Amministrazione Digitale;
- b) permettere a cittadini ed imprese la presentazione di dichiarazioni ed istanze digitali ai sensi dell'art. 64 e 65 del Codice dell'Amministrazione digitale;
- c) assicurare l'accesso alle banche dati di interesse pubblico per lo scambio di dati e per la verifica di dati e documenti;
- d) eliminare ridondanze di dati, documenti, processi, modulistica al fine di ridurre sensibilmente gli oneri amministrativi diretti ed indiretti;
- e) costituire il repertorio informatico completo dei procedimenti amministrativi regionali con la indicazione certa della denominazione, dell'iter, dei tempi, dei responsabili, delle istanze, delle norme di riferimento; il repertorio viene pubblicato sul sito dell'amministrazione;
- f) monitorare sistematicamente nel tempo i bisogni di semplificazione amministrativa.

TITOLO II

Qualità della regolazione e misure di semplificazione amministrativa

CAPO I

Strumenti per il riordino normativo e per il miglioramento della qualità della normazione

Art. 3

Testi unici

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, dello Statuto regionale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale disegni di legge contenenti testi unici legislativi e regolamentari che raccolgono e coordinano l'intera disciplina regionale vigente nella materia o nel settore omogeneo cui sono dedicati.
2. I testi unici possono avere carattere compilativo o innovativo, al fine del riordino e della semplificazione delle disposizioni vigenti e della liberalizzazione delle attività economiche.
3. La redazione dei testi unici avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
 - b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
 - c) ricognizione delle disposizioni che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo;
 - d) individuazione delle attività libere, delle attività il cui esercizio è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con o senza asseverazioni o a segnalazione di inizio attività (SIA), disciplinando modalità e termini per l'esercizio dei poteri di controllo da parte delle amministrazioni competenti e individuazione delle attività che in via eccezionale sono sottoposte ad autorizzazioni, licenze, nulla osta o atti di assenso comunque denominati;
 - e) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa.
4. Le disposizioni dei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate se non espressamente, mediante l'indicazione precisa delle norme da abrogare, derogare, sospendere o modificare. I successivi interventi normativi sulla materia o sul settore disciplinato da un testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni dello stesso testo unico.
5. In fase di prima attuazione, sulla base dei principi di cui al comma 3 del presente articolo, la Giunta regionale predispone e trasmette al Consiglio regionale le proposte di testi unici nelle seguenti materie, nel rispetto della normativa comunitaria e statale di riferimento:
 - a) agricoltura;
 - b) attività produttive;

- c) turismo;
- d) commercio;
- e) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia per quanto di competenza regionale.

6. Nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento interno del Consiglio regionale, l'approvazione dei testi unici regionali avviene, di regola, ai sensi dell'articolo 42 del medesimo regolamento, con modalità volte ad accelerarne il procedimento di formazione.

Art. 4

Miglioramento della qualità della normazione

1. Il processo normativo regionale si conforma ai principi di proporzionalità, sussidiarietà, trasparenza, responsabilità, accessibilità, chiarezza e semplicità delle norme, di cui alla relazione della Commissione Europea al Consiglio ed al Parlamento COM(2011)803 del 23 novembre 2011 e alla Comunicazione della Commissione Europea COM(2013)122 del 7 marzo 2013. A tal fine, in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolamentazione n. 23/60 del 29 marzo 2007, la Regione si avvale, in particolare, dei seguenti strumenti:

- a) analisi tecnico normativa (ATN);
- b) analisi di impatto della regolazione (AIR);
- c) verifica di impatto della regolazione (VIR);
- d) clausole valutative;
- e) *drafting* normativo.

2. Al fine di assicurare l'utilità e l'efficacia dell'intervento normativo, ogni disegno o proposta di legge è corredata, per la sua trattazione a norma dello Statuto regionale, dall'analisi tecnico normativa e dall'analisi di impatto della regolamentazione. La mancata presentazione delle suddette relazioni rende improcedibile l'istruttoria e l'esame dei provvedimenti secondo quanto disposto dal regolamento del Consiglio regionale.

Art. 5

Analisi tecnico normativa

1. L'analisi tecnico normativa (ATN) verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accerta la sua conformità alle fonti sovraordinate e il rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali e dà conto della giurisprudenza esistente, della pendenza di giudizi di costituzionalità, sul medesimo o analogo oggetto, di eventuali progetti della stessa materia già in corso, della correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonché delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti e di eventuali precedenti interventi di delegificazione.

2. L'ATN nel rispetto della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e rispetto normativo per l'anno 2005) e in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolamentazione n. 23/60 del 29 marzo 2007, verifica in particolare:

- a) la necessità dell'intervento normativo, considerando anche la possibilità di non intervenire (c.d. opzione zero);
- b) l'incidenza ed il coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti della Regione e degli enti locali;
- c) la compatibilità dell'intervento con l'ordinamento nazionale e quello dell'Unione Europea;
- d) l'analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa al fine di superare la frammentarietà del quadro normativo;
- e) la verifica dell'assenza di rilegificazioni e del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa;
- f) gli eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni al fine di tradurli in norme abrogrative espresse.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono definiti, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i metodi di analisi e i modelli di ATN, sottoposti a revisione con cadenza non inferiore al triennio.

Art. 6

Analisi di impatto della regolazione

1. L'analisi di impatto della regolazione (AIR) costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico della amministrazione regionale e consiste nella preventiva valutazione socio-economica degli effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese degli interventi normativi proposti, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative, nel rispetto della legge n. 246 del 2005 e della legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese) e in attuazione dell'Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolamentazione n. 23/60 del 29 marzo 2007.

2. Al fine della redazione dell'AIR, il soggetto proponente il disegno o la proposta di legge procede, secondo quanto definito dal successivo comma del presente articolo, a consultare, anche per via telematica, i portatori di interessi particolari pubblici o privati così da quantificare, anche in termini economici, l'impatto della normativa proposta e verificarne l'utilità per la collettività.

3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, sono definiti, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge:

- a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione, nonché le relative fasi di consultazione individuando, al contempo, le sezioni:
 - 1) dedicate alla valutazione dell'impatto della ipotesi normativa sulle piccole e medie imprese e gli oneri informativi e i relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese;
 - 2) dedicate alla valutazione del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria come definiti dall'articolo 14, L. n. 246 del 2005;
- b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;
- c) i metodi di analisi e i modelli di AIR, sottoposti a revisione con cadenza non inferiore al triennio;
- d) i criteri ed i contenuti generali della relazione annuale al Consiglio regionale sullo stato di attuazione dell'AIR.

4. In ogni caso la relazione AIR dà, altresì, conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria.

Art. 7

VIR e clausole valutative

1. La verifica di impatto della regolazione (VIR) consiste nella attività di valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità previste e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati nei confronti dei cittadini e delle imprese nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche

2. Nel rispetto dell'articolo 26, comma 4, dello Statuto, il Consiglio regionale definisce, ai sensi degli articoli da 82 a 96 del Regolamento consiliare:

- a) i criteri generali e il percorso della VIR;
- b) i criteri di selezione dei casi, articolandoli in criteri di inclusione e di esclusione;
- c) i tempi di applicazione della valutazione;
- d) i metodi di condivisione dei risultati delle VIR effettuate;
- e) i metodi di analisi e di condivisione relativi alla VIR e i relativi modelli.

3 Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio regionale adotta una relazione annuale sulle verifiche e sulla attività di valutazione svolte e sulla periodicità della VIR, evidenziando le modalità

attuative, le difficoltà di attuazione, le conseguenze sui destinatari diretti e sulla collettività. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio ed è trasmessa alla Giunta regionale.

4. Il Consiglio regionale individua l'ufficio o l'organo competente per l'attuazione del presente articolo.

Art. 8

Coordinamento delle attività di rilevazione dell'ATN e dell'AIR

1. Al fine di realizzare concretamente gli obiettivi del presente Capo, ed in attuazione dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), in coerenza con quanto suggerito dall'OCSE nel rapporto *Better Regulation Europe: Italy*, è istituito, presso la Giunta regionale, il Nucleo per il supporto e l'analisi della regolamentazione (NUSAR). Il Nucleo:

- a) redige l'ATN e l'AIR dei disegni di legge elaborati dalla Giunta regionale;
- b) supporta il Consiglio regionale nella redazione dell'ATN e dell'AIR per i provvedimenti d'iniziativa del Consiglio, in raccordo con gli uffici delle Competenti commissioni consiliari, anche speciali, in materia di semplificazione;
- c) contribuisce a favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze in materia di ATN e AIR secondo i rispettivi ordinamenti statali e regionali;
- d) concorre a promuovere il ricorso a tecniche di normazione volte alla semplificazione dei testi e al loro riordino;
- e) concorre all'individuazione delle forme e delle modalità omogenee di rilevazione dell'AIR e dell'ATN e alla individuazione dei provvedimenti normativi statali e regionali da semplificare o abrogare al fine di favorire, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, l'iniziativa imprenditoriale.

2. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 14, comma 9, della legge n. 246 del 2005, il Nucleo opera in stretto raccordo con gli indirizzi e le azioni promosse dal *Nucleo per il supporto in materia di ATN e AIR* operante presso il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, interfacciandosi altresì, per quanto di competenza, con il *Regulatory Scrutiny Board* della Commissione Europea di cui all'atto C(2015)326 del 19 maggio 2015.

3. Al fine di assicurare il corretto funzionamento del NUSAR, con deliberazione di Giunta regionale, da adottarsi nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le risorse strumentali ed umane, operanti nell'ambito dell'Ufficio Legislativo della Giunta, nel limite massimo di tre esperti con comprovata esperienza nella redazione, analisi e istruttoria dei testi normativi, nella rilevazione della fattibilità economica, nell'analisi statistica, economica e giuridica.

CAPO II

Semplificazione amministrativa

Art. 9

Tempi certi per la conclusione dei procedimenti

1. La Giunta regionale, con proprio regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i termini, non superiori a novanta giorni, per la conclusione dei procedimenti amministrativi di propria competenza.

2. Possono essere previsti, in via eccezionale, termini superiori ai novanta giorni nei soli casi in cui, tenuto conto della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, si ritengono indispensabili termini superiori. In quest'ultimo caso, i termini non possono comunque superare i centottanta giorni.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 e dall'articolo 29, legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nei casi in cui disposizioni di legge o di regolamento, nonché il regolamento di cui al comma 1, non fissano tempi procedurali diversi, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, sono fissati in trenta giorni.

Art.10

Divieto di richiesta di documenti in possesso dell'Amministrazione

1. Nei procedimenti ad istanza di parte di competenza della Regione, i competenti uffici della amministrazione regionale sono tenuti ad acquisire d'ufficio e in modalità telematica, ai sensi dell'articolo 15 della legge 183 del 2011, i dati e i documenti necessari che siano già in loro possesso o direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni centrali o periferiche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in tema di controlli.
2. Nel rispetto dell'articolo 74 del D.P.R. n. 74 del 2000 la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, unitamente alle violazioni previste dal comma 2, del medesimo articolo 74, costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 11

Sanzioni per la burocrazia inefficiente

1. In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 9 non riconducibili a gravi, documentati e giustificati motivi, in caso di violazione di quanto previsto dall'articolo 10, al dirigente o al funzionario responsabile del procedimento non è attribuito totalmente o parzialmente, in ragione della gravità o della reiterazione della violazione, rispettivamente, il trattamento economico accessorio o l'indennità di risultato.

Art.12

La Regione in un click

1. Allo scopo di garantire la piena accessibilità alle informazioni utili ai cittadini e agli operatori economici, la regione Campania assicura sui siti internet istituzionali anche degli organismi e delle agenzie e degli enti da essa dipendenti, la facile e immediata reperibilità delle informazioni necessarie alla presentazione delle istanze, attuando un programma denominato *La Regione in un click*.
2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sul sito istituzionale della Regione Campania è facilmente acquisibile, da chiunque, la normativa vigente, sia legislativa che regolamentare, consentendo al cittadino di reperire, anche tramite collegamento ipertestuale alla fonte normativa di riferimento, ogni atto o provvedimento amministrativo di attuazione fino al reperimento della relativa modulistica.
3. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015 n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), la Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Carta della cittadinanza digitale campana al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici.
4. Al fine di consentire un facile accesso al cittadino, nel sito istituzionale della Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la sezione del portale regionale denominata *Come fare per* è implementata con tutta la modulistica relativa e i riferimenti telematici

e telefonici dei responsabili dei procedimenti nonché un glossario dei termini principali di riferimento.

5. La Regione assicura l'archiviazione digitale dei documenti e degli atti cartacei secondo quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) nonché il dialogo telematico tra l'Amministrazione regionale, gli enti strumentali e le altre Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche. La violazione di quanto previsto dal presente comma comporta in capo al dirigente o al funzionario responsabile del procedimento l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11 della presente legge.

6. Il programma di cui al comma 1 individua il responsabile della corretta attuazione del presente articolo e del rispetto dei tempi ivi indicati, nonché i compiti specifici spettanti a ciascuna direzione generale per quanto di competenza.

Art. 13

Tavolo tecnico di coordinamento per la semplificazione

1. Al fine di raccordare le istanze e i bisogni delle organizzazioni produttive della Regione Campania con le azioni dell'Amministrazione regionale, è istituito presso la Giunta regionale il tavolo tecnico di coordinamento per la semplificazione.

2. Il tavolo, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, è composto dal Presidente della Commissione consiliare competente o da un suo delegato, da 2 esperti designati dal Presidente della Regione, da 1 delegato ciascuno in rappresentanza delle associazioni di categoria delle imprese, maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti in Regione, e permane in carica per la durata della legislatura. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono definite le modalità di composizione, funzionamento e l'organizzazione dei lavori; con il medesimo decreto possono essere individuati ulteriori categorie e associazioni invitate in quanto competenti in materia.

3. Il tavolo tecnico di coordinamento, con il supporto del Nucleo di cui all'articolo 8 della presente legge, esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) individua le norme e i procedimenti amministrativi che prevedono oneri e adempimenti per l'esercizio e il compimento di attività che possono essere oggetto di riordino o di semplificazione;

b) individua i procedimenti, le prassi e le modalità di trasmissione di certificazioni, le attestazioni e le richieste documentali da produrre nei rapporti con i cittadini mediante procedure semplificate e l'utilizzo di strumenti informatici;

c) propone modalità operative volte ad incentivare la telematica quale strumento primario per la comunicazione e la interazione tra soggetti pubblici e privati;

d) formula proposte volte a digitalizzare i processi amministrativi e ad incentivare il ricorso a tecnologie, strumenti e servizi telematici nei rapporti tra soggetti pubblici e nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;

e) effettua una verifica annuale sullo stato degli oneri e degli adempimenti che nei diversi settori di attività possono formare oggetto di semplificazione amministrativa e normativa.

4. La partecipazione al tavolo non comporta indennità, compensi o rimborsi spese. Dalla istituzione e dal funzionamento del tavolo tecnico non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

TITOLO III

Semplificazione delle attività economiche

CAPO I

Misure per le attività economiche e l'impresa

Art. 14

Liberalizzazione delle attività economiche

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, ferme restando le normative regionali in materia di autorizzazioni ambientali nonché quelle attuative di obblighi comunitari o definiti dalle legge statale, sono abrogate:

a) le disposizioni che subordinano l'avvio di un'attività economica e d'impresa a limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso, comunque denominati, nonché alla previa iscrizione in albi, elenchi, non giustificati da interessi generali, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario;

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche e d'impresa non giustificati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni che impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche e d'impresa o l'ingresso di nuovi operatori economici nel mercato, alterando le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori stessi.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le attività libere, le attività il cui esercizio è subordinato a previa comunicazione, le attività subordinate a segnalazione certificata di inizio attività con asseverazione o senza asseverazione e le attività per le quali permane un preventivo atto di assenso. Con la medesima deliberazione, sono individuate le disposizioni di legge e di regolamento abrogate o comunque prive di efficacia ai sensi della presente legge ed è assicurato il coordinamento formale con le disposizioni vigenti.

*Art. 15**Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e segnalazione di inizio attività (SIA)*

1. Dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui all'articolo 14 comma 2, ferme restando le normative regionali in materia di autorizzazioni ambientali nonché quelle attuative di obblighi comunitari o definiti dalle legge statale, le parole "autorizzazione", "licenza", "concessione non costitutiva", "permesso" o "nulla osta", comunque denominati, ovunque ricorrono nelle leggi regionali con riferimento all'esercizio di attività economiche o d'impresa, sono sostituite, nel rispetto dell'articolo 19, legge n. 241 del 1990 dalle seguenti "segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)".

2. In attuazione delle disposizioni in materia di liberalizzazione e, in particolare, del decreto-legge n. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito dalla legge n. del 2011, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito dalla legge 20 marzo 2011 n. 66, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, con la deliberazione prevista dall'articolo 14 comma 2, sono individuate le ulteriori attività il cui esercizio è subordinato a mera comunicazione o a segnalazione di inizio attività (SIA) o a segnalazione certificata di inizio attività senza asseverazioni, e sono individuate le disposizioni regionali prive di efficacia da disapplicarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge 5 giugno del 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

*Art. 16**Attività sottoposte ad autorizzazione silenzio-assenso*

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 14 e 15, e fermo restando le normative regionali in materia di autorizzazioni ambientali nonché quelle attuative di obblighi comunitari o definiti dalle legge statale, nei procedimenti ad istanza di parte disciplinati da leggi regionali, per i quali permane l'atto preventivo di assenso comunque denominato, il silenzio della amministrazione regionale e delle altre amministrazioni cui la Regione ha conferito l'esercizio di funzioni amministrative, equivale, nel rispetto dell'articolo 20, legge n. 241 del 1990, a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

CAPO II

Misure per la semplificazione per le imprese artigiane

Art. 17

Soppressione dell'Albo delle imprese artigiane ed annotazione al registro delle imprese

1. A decorrere dal 1 gennaio 2016 è soppresso l'Albo delle imprese artigiane ed è sostituito a tutti gli effetti dal Registro delle imprese.
2. Sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate Camere di commercio, le funzioni amministrative attinenti l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale del registro delle imprese, da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente legge fermo restando il controllo da parte dell'ufficio competente della Regione.
3. Con la qualifica di impresa artigiana sono annotate nella sezione speciale del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'Artigianato).
4. L'annotazione al Registro delle imprese avviene ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
5. Le Camere di commercio trasmettono l'annotazione alle competenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza, secondo le modalità di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 7 del 2007.
6. Le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell'attività istruttoria dei Comuni.
7. Il presente articolo si applica anche ai consorzi, alle società consortili e ai confidi esercenti un'attività artigiana ai sensi della normativa vigente.
8. Contro i provvedimenti delle camere di commercio in materia di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del Registro delle imprese è ammesso ricorso in via amministrativa alla competente direzione generale della Giunta regionale entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Le modalità operative relative alla decisione dei ricorsi sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.
9. Le Camere di commercio mettono a disposizione della Regione a titolo gratuito i dati relativi alle imprese artigiane contenuti nella sezione speciale del registro delle imprese e trasmettono, entro il 30 marzo di ciascun anno, al Presidente della Giunta regionale una dettagliata relazione sulle annotazioni, modificazioni e cancellazioni effettuate in relazione ad imprese artigiane.

Art. 18

Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2104

1. All'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 15 (Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Presso gli uffici della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio regionale dell'artigianato, sede del confronto permanente tra le associazioni di categoria e la Regione Campania sulle strategie di sviluppo regionale e sulle iniziative di valorizzazione del comparto”;
 - b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
 - 1) “1bis. L'Osservatorio, anche attraverso i competenti uffici regionali tra cui le strutture e gli uffici regionali che si occupano di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

ed eventuali accordi con le università e i consorzi universitari riconosciuti a livello nazionale ed altri enti rappresentativi a livello nazionale ed operanti in ambito regionale, svolge le seguenti attività:

- 1) studio ed analisi delle problematiche strutturali e congiunturali del settore nel contesto economico regionale e nazionale;
 - 2) monitoraggio delle attività di comparto e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi nel settore.
- 2) “1ter. L'Osservatorio è così composto:
- 1) dall'assessore alle attività produttive o suo delegato con funzioni di Presidente;
 - 2) da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in Regione;
 - 3) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti in ambito regionale;
 - 4) da due esperti in materia artigianale, designati dall'assessore alle attività produttive;
 - 5) dal direttore generale della Giunta regionale competente per materia o suo delegato.”.

Art. 19

Soppressione delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato

1. Entro trenta giorni dalla data di soppressione dell'Albo delle imprese artigiane, le Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato di cui alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 11 (Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana), sono soppresse.
2. Entro il termine di cui al comma precedente, le Commissioni provinciali e regionale concludono le proprie attività ed i relativi adempimenti.
3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, la legge regionale n. 11 del 1987 è abrogata.

CAPO III

Misure di semplificazione per il cittadino e l'imprenditore

Art. 20

Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive

1. Al fine di semplificare la vita produttiva dei cittadini e rendere concretamente possibile l'apertura di una nuova impresa in tempi certi e brevi, è istituito lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP).
2. Il SURAP consegue i seguenti obiettivi:
 - a) garantire e favorire la libertà di iniziativa economica, di insediamento e di svolgimento di attività produttive, in conformità ai principi riconosciuti dall'Unione Europea;
 - b) valorizzare il potenziale di organizzazione, produttività, innovazione e crescita delle singole imprese e del settore produttivo regionale, adeguando l'attività della pubblica amministrazione alle loro esigenze;
 - c) perseguire lo sviluppo di condizioni di contesto più favorevoli per l'insediamento e per lo sviluppo delle imprese e delle reti di imprese;
 - d) garantire il diritto delle imprese ad operare in un quadro normativo certo e semplificato, al fine di assicurare la massima trasparenza dei procedimenti, riducendo al minimo i margini di discrezionalità della pubblica amministrazione, i tempi burocratici ed in ogni caso eliminando ogni adempimento non indispensabile;

- e) attivare il processo e le condizioni per la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese in conformità a quanto previsto dalla normativa europea;
- f) favorire l'attrazione degli investimenti sul territorio regionale;
- g) fornire informazioni sulle opportunità insediative e promuovere il sistema produttivo regionale e l'attività d'impresa.

3. Il SURAP, che opera prevalentemente attraverso canali telematici, persegue la uniformazione, l'omogeneizzazione e l'interoperabilità delle informazioni e dei procedimenti concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale gestiti per via telematica dai SUAP.

Art. 21

Compiti del SURAP

1. Il SURAP esercita i seguenti compiti:

- a) di informazione relativa alle opportunità localizzative esistenti, alle iniziative di carattere promozionale in corso, alle normative applicabili, alle agevolazioni e ai finanziamenti disponibili per le imprese e ad ogni altra informazione utile disponibile a livello regionale, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 112 del 1998 e dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 447 del 1998;
- b) di assistenza e consulenza alle imprese, considerando lo specifico progetto in relazione al quale l'operatore si è rivolto allo sportello con l'indicazione degli adempimenti necessari, fornendo tutte le informazioni relative alle varie fasi dell'iter procedimentale;
- c) di collegamento tra gli operatori ed i SUAP territorialmente competenti;
- d) di supporto e chiarimenti alle imprese al fine di favorire la libertà di iniziativa economica, di d'impresa, d'insediamento e di esercizio;
- e) di promozione alla messa in rete dei SUAP anche attraverso procedure e sistemi informatici;
- f) di assistenza e supporto ai SUAP nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa i riferimento nonché delle procedure e formalità relative agli adempimenti necessari per l'insediamento, l'avvio e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, allo scopo di favorire l'adozione di procedure e prassi amministrative uniformi nel territorio regionale.

2. Presso il SURAP è istituita una banca dati accessibile per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive, l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale. La banca dati fornisce, in relazione ai singoli procedimenti, l'indicazione della normativa applicabile, le indicazioni dei SUAP competenti, degli adempimenti procedurali, della modulistica nonché dei relativi allegati da utilizzare uniformemente sul territorio regionale.

3. Le Camere di commercio mettono a disposizione del SURAP a titolo gratuito i dati relativi alle annotazioni, modificazioni e cancellazioni effettuate in relazione alle imprese nel rispetto della vigente normativa.

4. Il portale del SURAP interagisce con il portale www.impresainungiorno.it e con i portali già realizzati dagli enti locali a supporto dei SUAP, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e delle regole di interoperabilità previste dal sistema pubblico di connettività. Il portale del SURAP e i relativi servizi sono messi a disposizione dei comuni singoli o associati che gestiscono lo sportello unico.

5. Al fine di assicurare l'effettività delle disposizioni di cui al presente Capo, è istituito presso la competente direzione generale della Giunta regionale, l'Ufficio per il SURAP al cui vertice è posto un dirigente interno all'amministrazione. La Giunta regionale con proprio atto, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a riorganizzare la struttura dipartimentale regionale con le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie ad assicurare la dotazione organica ed il corretto ed efficiente funzionamento del suddetto Ufficio.

6. La Giunta regionale è autorizzata a siglare con il Ministero delle Attività Produttive un accordo quadro al fine d'individuare gli strumenti necessari per l'esercizio, nei limiti della vigente normativa, degli interventi sostitutivi nei confronti dei SUAP che non procedano a fornire riscontro alle richieste dei cittadini e degli imprenditori nei tempi previsti dalla vigente normativa.

Art. 22

Coordinamento regionale per gli Sportelli Unici

1. Il dirigente dell'Ufficio il SURAP di cui all'articolo 21, svolge compiti di gestione e di coordinamento delle attività del SURAP ed, in particolare, anche con il supporto degli altri uffici regionali competenti:

- a) svolge le funzioni di garante regionale dell'imprenditore, esercitando attività d'impulso nei confronti delle diverse strutture regionali interessate da procedimenti amministrativi in materia di attività economiche e d'impresa, segnalando al Presidente della Giunta le eventuali violazioni dei termini procedurali per consentire l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11;
- b) assicura la realizzazione e l'aggiornamento di una banca dati regionale di cui all'articolo 21 comma 2;
- c) effettua il monitoraggio della normativa e dei procedimenti amministrativi e propone le opportune misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese;
- d) cura la diffusione di interpretazioni normative e prassi applicative uniformi e condivise;
- e) monitora l'adeguamento alle modalità telematiche di gestione delle istruttorie da parte dei SUAP territorialmente competenti;
- f) promuove l'adeguamento e la standardizzazione della modulistica unica e l'omogeneizzazione dei procedimenti;
- g) si interfaccia in modo stabile e permanente, anche per via telematica, ai SUAP territorialmente competenti.

2. Al fine di assicurare una *governance* basata sulla leale collaborazione, sul coordinamento, sulla condivisione, nel rispetto dei termini dei procedimenti, la Giunta regionale promuove ogni utile iniziativa di consultazione con i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in Regione.

TITOLO III

Norme finanziarie e finali

Art. 23

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 della presente legge, si provvede per l'esercizio finanziario 2015 incrementando la Missione 1 “*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*” Programma 1 “*Organi Istituzionali*” Titolo 1 di euro 35.000,00 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1 “*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*” Programma 4 “*Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali*” Titolo 1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 del vigente bilancio regionale, si provvede incrementando la Missione 1 “*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*” Programma 1 “*Organi Istituzionali*” Titolo 1 di euro 200.000,00 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1 “*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*” Programma 4 “*Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali*” Titolo 1.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12 della presente legge, si provvede per l'esercizio finanziario 2015 incrementando la Missione 1 “*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*” Programma 08 “*Statistica e Sistemi informativi*” Titolo 2 di euro 30.000,00 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1 “*Servizi istituzionali, Generali e di gestione*”

Programma 4 *“Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”* Titolo 1. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 del vigente bilancio regionale, si provvede incrementando la Missione 1 *“Servizi istituzionali, Generali e di gestione”* Programma 08 *“Statistica e Sistemi informativi”* Titolo 1 di euro 30.000,00 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1 *“Servizi istituzionali, Generali e di gestione”* Programma 4 *“Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”* Titolo 1.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 20 della presente legge, si provvede per l’esercizio finanziario 2016 del vigente bilancio regionale incrementando la Missione 1 *“Servizi istituzionali, Generali e di gestione”* Programma 08 *“Statistica e Sistemi informativi”* Titolo 1 di euro 15.000,00 e la Missione 1 *“Servizi istituzionali, Generali e di gestione”* Programma 08 *“Statistica e Sistemi informativi”* Titolo 2 di euro 80.000,00, mediante prelevamento dell’importo complessivo di euro 95.000,00 dalla Missione 1 *“Servizi istituzionali, Generali e di gestione”* Programma 4 *“Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”* Titolo 1. Per l’anno 2017 del vigente bilancio regionale si provvede incrementando la Missione 1 *“Servizi istituzionali, Generali e di gestione”* Programma 08 *“Statistica e Sistemi informativi”* Titolo 1 di euro 15.000,00 mediante prelevamento di pari importo dalla Missione 1 *“Servizi istituzionali, Generali e di gestione”* Programma 4 *“Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”* Titolo 1.

4. A decorrere dall’anno 2018 le quote di spesa annuali sono determinate con legge di bilancio.

Art.24

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Relazione illustrativa

Il disegno di legge recante *Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo- Legge annuale di semplificazione 2015*" incide su tre differenti ambiti tematici:

- 1) semplificazione normativa,
- 2) semplificazione amministrativa,
- 3) semplificazione per le attività economiche suddivisa in misure per il commercio, misure per l'artigianato e misure per le nuove imprese.

Il presente disegno di legge, inoltre, si prefigge l'obiettivo di ridurre gli oneri e gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese in una logica di sburocratizzazione, semplificazione, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa della Regione eliminando ogni forma di intermediazione impropria e prevedendo l'istituzione di uno Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive.

Il **Titolo I** contiene la enunciazione dei principi generali e l'indicazione delle disposizioni di legge statale, statutarie e del diritto dell'Unione europea nel solco delle quali si inserisce il presente schema di provvedimento normativo; segue la definizione dell'ambito soggettivo di applicazione della legge.

1) Semplificazione normativa

Il **Capo I, del Titolo II** individua la disciplina degli strumenti volti a garantire il miglioramento della qualità della normazione.

In attuazione dell'articolo 29 comma 1 dello Statuto regionale, si prevede quindi, la redazione di testi unici, sia legislativi che regolamentari (art. 3), predisposti dalla Giunta regionale e sottoposti alla approvazione del Consiglio regionale. In fase di prima attuazione è statuito che i primi testi unici riguardino la materia agricoltura, attività produttive; turismo; commercio; produzione trasporto e distribuzione energia per quanto di competenza regionale e che nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, il relativo *iter* di formazione segua modalità volte ad accelerarne il procedimento di perfezionamento. All'interno dei testi unici in parola, sono individuate le "attività libere" il cui esercizio può essere intrapreso senza che occorra alcuna preventiva comunicazione o atto autorizzatorio, quelle il cui espletamento invece è condizionato alla presentazione di una "comunicazione", con o senza asseverazione, nonché le attività che in via eccezionale e in ragione della rilevanza degli interessi in essa implicati, sono subordinate al rilascio di un preventivo atto di assenso comunque denominato.

L'articolo 3 prevede la declinazione degli ulteriori principi e criteri direttivi ai quali la Giunta regionale deve conformare la propria attività in sede di riordino e razionalizzazione della normativa vigente.

Conformemente alla legge n. 246 del 2005 "*Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005*" e alla legge n.180 del 2011 "*Norme per la tutela della libertà di impresa. Statuto delle imprese*" e in attuazione dell'accordo tra Governo, Regioni e autonomie locali del 29 marzo 2007 sono stati consacrati a livello di legislazione regionale gli strumenti volti a garantire la qualità delle tecniche di normazione, sia *ex ante* (analisi tecnico normativa ATN, analisi di impatto della regolazione AIR) sia *ex post* (verifica di impatto della regolazione VIR e clausole valutative). Fa da sfondo la previsione espressa del *drafting* normativo inteso come complesso delle regole che presidiano la redazione dei testi normativi. Rilevante è la dettagliata descrizione contenutistica delle predette tecniche la cui metodologia attuativa invece è definita con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale (articoli 5 e 6). Per quanto concerne l'AIR, in particolare, sono previste forme di consultazione anche per via telematica allo scopo di quantificare l'impatto della normativa e verificarne l'utilità per la collettività.

Allo scopo di garantire il raccordo tra le attività espletate a livello regionale con quelle

svolte dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di ATN e VIR, viene prevista l'istituzione, del Nucleo per il supporto e l'analisi della regolamentazione (NUSAR). composta da tre esperti (art. 8).

2) Semplificazione amministrativa.

Il disegno di legge al **Capo II del Titolo II** contiene importanti previsioni normative volte a garantire la certezza dei tempi procedurali. Si prevede infatti che entro novanta giorni dalla data della entrata in vigore della legge, la Giunta regionale stabilisca i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi nella durata massima di 90 giorni. Si intende quindi evidenziare che un procedimento amministrativo può durare "fino" a 90 giorni e avere quindi eventualmente una durata inferiore ai 90 giorni.

Solo in casi eccezionali e in ragione della particolare complessità del procedimento amministrativo possono essere fissati termini superiori ai 90 giorni, ma non superiori ai 180.

Nel caso in cui sussistano procedimenti per i quali non siano stati fissati i termini di conclusione (ciò potrebbe verificarsi nel caso di conferimento alla Regione di nuove funzioni amministrative) scatta la regola dei 30 giorni. (art. 9).

Nella prospettiva della semplificazione amministrativa e della riduzione degli oneri a carico dei privati interessati è fatto divieto di richiedere documenti di cui la stessa amministrazione regionale o altra p.a. sia già in possesso. (art.10) La norma è sanzionata con una apposita previsione normativa (art. 11) la quale prevede la riduzione del trattamento economico accessorio o della indennità di risultato.

Infine, allo scopo di garantire la rapida e completa accessibilità alle informazioni utili ai cittadini e agli operatori economici, è previsto che la regione Campania, nonché gli organismi, le agenzie e gli enti da essa dipendenti, consentano di reperire sui propri siti istituzionali, anche mediante collegamento ipertestuale ai testi di legge o di regolamento, i provvedimenti amministrativi di attuazione (ad esempio gli atti deliberativi della Giunta, decreti dirigenziali) fino alla relativa modulistica. La presente disposizione, promuove, inoltre, l'archiviazione digitale dei documenti e va sotto il nome "*la Regione in un click*" (art. 12).

Un ulteriore impulso alla attività di semplificazione amministrativa è dato dal tavolo tecnico di coordinamento, in seno al quale sono rappresentati gli enti locali, le associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti in Regione.

3) Liberalizzazioni delle attività economiche e produttive.

Con riguardo al profilo relativo alle liberalizzazioni previste dal **Titolo III, Capo I**, ferme restando le normative regionali in materia di autorizzazioni ambientali, si intende innanzitutto abrogare in via generale le disposizioni che subordinano l'avvio di una attività economica a limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso comunque denominati, nonché alla iscrizione in albi, elenchi o altri registri che non siano giustificati da interessi costituzionalmente rilevanti. In via generale sono abrogate le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non giustificati. La specifica individuazione delle disposizioni rientranti nell'ambito di operatività della norma avviene con successiva delibera di Giunta e la relativa abrogazione avviene al momento della pubblicazione di quest'ultima.

Con tale norma si intende conseguire la vera e propria liberalizzazione delle attività.(art. 14).

La medesima delibera individua infine le disposizioni di legge e di regolamento abrogate o comunque prive di efficacia e assicura il coordinamento formale con le disposizioni vigenti.

Alle attività liberalizzate si affiancano quelle il cui esercizio è sottoposto a previa comunicazione o a segnalazione di inizio attività con asseverazioni o senza asseverazioni. In questo quadro, si iscrive la previsione normativa (art. 15) che, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 della 241 del 1990 e dunque nei limiti di operatività di quest'ultimo, prevede la sostituzione delle parole "autorizzazione", "licenza", "concessione non costitutiva", "permesso" o "nulla osta" con le seguenti "segnalazione certificata di inizio attività". Nell'ambito di tali attività, con la medesima delibera di Giunta sono ulteriormente individuate quelle sottoposte a mera comunicazione, quelle

sottoposte a segnalazione certificata di inizio attività con asseverazioni (SCIA) e quelle sottoposte a segnalazione senza asseverazioni (SIA).

Con tale norma si fa riferimento alle attività parzialmente liberalizzate.

Per le attività residuali ancora sottoposte a previo atto di assenso, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione si conclude con il meccanismo del silenzio-assenso (articolo 16). La previsione normativa viene attuata nel rispetto dei limiti di operatività dell'articolo 20 della 241 del 1990 e non è pertanto suscettibile di estensione alle materie sottratte al suo ambito di operatività.

Ferma restando la necessità della previa autorizzazione, si intende intervenire sul procedimento di formazione dell'atto, semplificandolo.

4) Norme particolari in materia di artigianato.

Per quanto concerne le norme di semplificazione in materia di artigiano, **Titolo III, Capo II**, il disegno di legge prevede l'abrogazione dell'Albo delle Imprese artigiane che viene sostituito dal Registro delle Imprese, prevedendo che le Camere di commercio procedano all'annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese.

Vengono, inoltre, ridefiniti le funzioni ed i compiti dell'Osservatorio Regionale dell'Artigiano, e viene disposta la soppressione delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, che, tuttavia, porteranno a termine le proprie attività ed i relativi adempimenti.

5) Misure di semplificazione per il cittadino e l'imprenditore.

Il disegno di legge al **Titolo II, Capo III** contiene una serie di disposizioni tese a semplificare la vita produttiva dei cittadini ed a garantire la massima trasparenza, celerità e disintermediazione dei procedimenti amministrativi. A tal fine è prevista la riduzione, al minimo, dei margini di discrezionalità della pubblica amministrazione e l'eliminazione di ogni forma di intermediazione non ritenuta, in base alle disposizioni vigenti, strettamente necessaria alla conclusione dei procedimenti.

Al fine di fornire un supporto alle imprese è istituito l'Ufficio per lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive.

Lo Sportello esercita compiti di informazione relativa alle opportunità localizzative esistenti, alle iniziative di carattere promozionale in corso, alle normative applicabili, alle agevolazioni e ai finanziamenti disponibili per le imprese e ad ogni altra informazione utile disponibile a livello regionale; nonché attività di assistenza e consulenza alle imprese.

Attraverso il SURAP, la Regione fornisce assistenza e supporto ai SUAP nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa di riferimento nonché delle procedure e formalità relative agli adempimenti necessari per l'insediamento, l'avvio e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, allo scopo di favorire l'adozione di procedure e prassi amministrative uniformi nel territorio regionale.

A capo dell'Ufficio per è posto un dirigente il quale, tra l'altro svolge le funzioni di garante regionale dell'imprenditore, esercitando attività d'impulso nei confronti delle diverse strutture regionali interessate da procedimenti amministrativi in materia di attività economiche e d'impresa, segnalando al Presidente della Giunta le eventuali violazioni dei termini procedurali al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11;

6) Norme finanziarie

Titolo III

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8 della presente legge, si provvede nell'ambito delle dotazioni assegnate a valere sul programma 1, missione 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12 per l'anno il 2016 sono relativi a spese per l'acquisizione e gestione del software, mentre per l'anno 2017 sono relative alla sola gestione

Infine, gli oneri derivanti dall'articolo 20 l'anno il 2016 sono relativi a spese per l'acquisizione e gestione del software, mentre per l'anno 2017 sono relative alla sola gestione.



Regione Campania
Scheda Analisi Tecnico Normativa

Scheda tipo Analisi Tecnico Normativa

Proponente		
Titolo Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività d'impresa - Legge annuale di semplificazione 2015		
1	Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.	Il disegno di legge si pone in linea con le disposizioni del diritto europeo e attua le previsioni contenute nella Direttiva Bolkestein 2006/123/CE (c.d. Direttiva Servizi) relativa ai servizi nel mercato interno, il cui recepimento è stato attuato dallo Stato, nelle materie affidate alla sua potestà legislativa esclusiva, con il decreto legislativo n. 59 del 2010. E' volto, inoltre, ad attuare la normativa dell'Unione europea in materia di riduzione degli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese (<i>Small business act, better regulation</i>).
2	Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.	
3	Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.	Il ddl attua l'articolo 41 della Costituzione relativo alla libertà di iniziativa economica.
4	Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.	
5	Analisi del quadro normativo nazionale.	La cornice normativa di riferimento concernente la semplificazione amministrativa è caratterizzata dalla presenza di numerosi provvedimenti normativi, tra i quali si cita a titolo meramente esemplificativo, sul piano della legislazione statale, il decreto-legge n. 138 del 2011 " <i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i> " il cui articolo 3 enuncia la regola secondo la quale " <i>Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge</i> ". L'articolo 31 del decreto-legge n. 201 del 2011 recante " <i>Disposizioni</i>

		<i>urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici</i>”, che sancisce la libertà di apertura dei nuovi esercizi commerciali; il decreto-legge n. 1 del 2012 “<i>Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività</i>”, che detta norme fondamentali sulla liberalizzazione, prevedendo in particolare, al comma 4, che le regioni sono tenute ad adeguarsi ai “principi” e alle “regole” ivi enunciate entro il 31 dicembre 2012 e sancendo nel contempo che il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della loro virtuosità; il decreto-legge n. 5 del 2012 “<i>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo</i>” il cui articolo 12 prevede semplificazioni in materia di autorizzazioni per l'esercizio delle attività economiche e di controlli sulle imprese, statuendo al comma 5 che le Regioni nell'esercizio della loro potestà normativa, disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (delle disposizioni normative citate è allegata copia alla presente). In materia di artigianato il ddl attua il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”. Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
6	Verifica compatibilità con lo Statuto regionale.	Il ddl attua gli articoli 7, 26 comma 4 e 29 dello Statuto.
7	Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti regionali vigenti.	Ferme restando le normative regionali in materia di autorizzazioni ambientali: - l'articolo 14 del ddl abroga le norme che

		pongono divieti e restrizioni alle attività economiche. La specifica individuazione delle disposizioni rientranti nell'ambito di operatività della norma avviene con successiva delibera di Giunta e la relativa abrogazione avviene al momento della pubblicazione di quest'ultima. - l'articolo 15 nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 della 241 del 1990 e dunque nei limiti di operatività di quest'ultimo, prevede la sostituzione delle parole "autorizzazione", "licenza", "concessione non costitutiva", "permesso" o "nulla osta" con le seguenti "segnalazione certificata di inizio attività". Nell'ambito di tali attività, con la medesima delibera di Giunta sono quindi ulteriormente individuate quelle sottoposte a mera comunicazione, quelle sottoposte a segnalazione certificata di inizio attività con asseverazioni (SCIA) e quelle sottoposte a segnalazione senza asseverazioni (SIA). Per le attività residuali ancora sottoposte a previo atto di assenso, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione si conclude con il meccanismo del silenzio-assenso (articolo 16). La medesima delibera individua infine le disposizioni di legge e di regolamento abrogate o comunque prive di efficacia e assicura il coordinamento formale con le disposizioni vigenti. L'articolo 17 prevede l'abrogazione dell'Albo delle Imprese Artigiane. L'articolo 19 dispone la soppressione Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.
8	Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.	All'art. 21 è prevista l'istituzione dell'Ufficio per lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive; Il ddl individua specificamente e disciplina gli strumenti di semplificazione normativa: l'analisi tecnico amministrativa (ATN), l'analisi di impatto della regolazione (AIR), le clausole valutative e il <i>drafting</i> normativo. E' previsto inoltre il ricorso ai testi unici.
9	Verifica rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nel riparto delle funzioni amministrative.	
10	Verifica riparto di competenze tra gli organi di vertice politico e dirigenza ai sensi del D.lgs.165/2001.	All'art. 13 è previsto un tavolo tecnico di coordinamento per la semplificazione. L'art. 22 comma 1 disciplina le funzioni del Dirigente preposto al SURAP.

11	a) Verifica regime amministrativo per l'esercizio di un'attività economica (segnalazione certificata inizio attività (Scia), comunicazione e autorizzazione); b) Nel caso siano presenti regimi autorizzatori valutare se giustificati da motivi di interesse pubblico e se conformi ai principi di non discriminazione e proporzionalità. ("c.d. Divieto di goldplating" previsto dall'articolo 14 comma 24-bis della legge n.246/2005 come modificata dalla legge n.183/2011).	Il ddl prevede che i regimi autorizzatori abbiano carattere residuale e introduce la regola secondo la quale le attività economiche sono di regola subordinate a segnalazione certificata di inizio attività con o senza asseverazioni
12	Verifica inserimento di eventuali misure di semplificazione procedimentale.	Il disegno di legge riguarda in via principale la semplificazione procedimentale, in particolare, introduce norme per la semplificazione dell'annotazione delle imprese artigiane; Inoltre, istituisce uno Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive con il fine di supportare i SUAP territorialmente competenti ed essere di ausilio alle imprese.
13	Previsione di comitati, commissioni, osservatori; verifica di duplicazioni di funzioni ed eventuale soppressione o riduzione di quelli esistenti.	Con Decreto del Presidente della Giunta sono definite la composizione il funzionamento e l'organizzazione del tavolo tecnico di coordinamento per la semplificazione (art.13). All'articolo 18 disciplina l'Osservatorio regionale dell'artigianato.
14	Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.	L'articolo 18 modifica l'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 15 che disciplina la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana.
15	Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.	
16	Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.	Art. 14 La espressa individuazione delle norme abrogate o comunque prive di efficacia è affidata ad una successiva delibera di Giunta All'articolo 19 è abrogata la legge regionale n. 11 del 1987 che disciplina le commissioni regionali per l'artigianato e l'albo delle imprese artigiane;
17	Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.	

18	Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.	E' previsto che con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale siano definiti, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i metodi di analisi e i modelli di ATN sottoposti a revisione con cadenza non inferiore al triennio, (art. 5) nonché sempre entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge i criteri generali e le procedure dell'AIR, e le relative fasi di consultazione (art. 6). Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio regionale adotta una relazione annuale sulle verifiche e sulla attività di valutazione svolte e sulla periodicità della VIR,(art.7). La Giunta regionale, con propria Delibera da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, individua tre esperti nella redazione, analisi ed istruttoria dei testi normati (art. 8). La Giunta regionale, con proprio regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, stabilisce i termini, non superiori a novanta giorni, per la conclusione dei procedimenti amministrativi di propria competenza (art. 9). Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è implementato il sito istituzionale della Regione Campania al fine di rendere facilmente acquisibile la normativa vigente sia legislativa che regolamentare, nonché la sezione "Come fare per" con la modulistica e i riferimenti telematici e telefonici dei responsabili dei procedimenti (art. 12). La Giunta regionale adotta, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Carta della cittadinanza digitale campana (art. 12). Con Decreto del Presidente della Giunta sono definite la composizione il funzionamento e l'organizzazione del tavolo tecnico di coordinamento per la semplificazione (art.13). E' previsto che la Giunta regionale, con propria delibera, da adottare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individui le attività libere, le attività il cui esercizio è subordinato a previa comunicazione, quelle che sono subordinate a segnalazione certificata di inizio attività con asseverazione o senza asseverazione, nonché le attività per le quali permane un preventivo atto di assenso (art. 14). All'articolo 21 comma 5 è previsto che la Giunta Regionale provveda con proprio atto alla
----	--	---

		riorganizzazione della struttura dipartimentale della Regione Campania a seguito dell'istituzione del SURAP, L'Art. 21 comma 6 prevede che la Regione Campania sigli con il Ministero delle Attività Produttive un accordo quadro al fine d'individuare gli strumenti necessari per l'esercizio, nei limiti della vigente normativa, di interventi sostitutivi nei confronti dei SUAP inadempienti.
19	Verifica dell'esistenza di disegni o proposte di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo stato dell'iter presso le commissioni.	
20	Verifica previsione copertura di spesa	La direzione generale competente della Regione ha individuato la copertura e confermato la capienza dei programmi, missioni e titoli utilizzati per la copertura.